

CIRCOLARE

Oggetto: imponibile contributivo D.L. 170/90

Il decreto legge 4 luglio 1990 n. 170 all'articolo 3, contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile Artigiana Veneta.

Il Comma 6 del citato articolo, dà interpretazione autentica dell'articolo 12 L. 30.04.69 n. 153 che, per i periodi anteriori ad aprile '90, sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alla Cassa Edile Artigiana Veneta (C.E.A.V.).

I commi 7 ed 8 del sopraccitato articolo 3, regolano, a partire da aprile 1990, il regime contributivo delle somme versate alla C.E.A.V..

Con il protocollo di intesa dell'11 novembre 2003 sottoscritto tra la CONFARTIGIANATO, la CNA la CASA Veneto e la FILCA – CISL, FILLEA – CGIL, FeNEAL – UIL Veneto sono stati individuati i criteri operativi per ottemperare al disposto in oggetto ed in particolare:

a) - Le somme versate alla C.E.A.V. per gratifica natalizia (10%) rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 L. 153/69 e quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare;

b) - le somme versate alla C.E.A.V. e così suddivise:

	A carico impresa	A carico lavoratore	totale
- quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
- quota prestazioni	4,10%	-	4,10%
- fondo regionale formazione professionale edile	0,20%	-	0,20%
- fondo iniziative sulla sicurezza	1,00%	-	1,00%
TOTALI	6,05%	0,15%	6,20%

Vanno assoggettate a contributi previdenziali ed assicurativi nella misura del 15% del loro ammontare;

c) - è stato calcolato un coefficiente di raccordo che permette, rapportandosi alla base imponibile C.E.A.V. di determinare l'incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS e INAIL conseguente al D.L. 170/90 il cui sviluppo è:

1) - fatta 100 la retribuzione imponibile C.E.A.V.	100
2) - dedotta la quota a carico del lavoratore	<u>-0,15%</u>
	99,85
3) - sommata l'incidenza del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla C.E.A.V. - 6,20% x 15%	0,93
4) - risulterà la retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15%	100,78
5) - coefficiente di raccordo =	
$= \frac{100,78 - 100}{100} = 0,0078$	

pari al 0,78%

L'aumento dell'imponibile contributivo derivante dall'applicazione del citato decreto, HA VALORE CONVENZIONALE e non costituisce né elemento retributivo né imponibile fiscale, ma solo imponibile INPS e INAIL.